

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

Approvato in sede di Consiglio Direttivo del 26.05.2022.

*Ratificato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci del 24/06/2022 integrato in sede di Consiglio Direttivo del 07.12.2022;
10.10.2024; 18.05.2026*

PREMESSA

Il presente Regolamento costituisce una guida per la disciplina di dettaglio delle funzioni degli Organi e delle metodologie operative enunciate dallo Statuto.

Esso è elaborato alla luce della prassi consolidata seguita dagli Organi associativi, dalle deliberazioni adottate sinora dalla Giunta e dal Consiglio Direttivo Nazionale, nonché, in ultima analisi, della normativa generale sulle associazioni dotate di personalità giuridica.

Il Regolamento si compone di più titoli, ognuno dedicato alla disciplina di temi meritevoli di approfondimento ad opera di fonti sottordinate allo Statuto.

Tutti i soggetti afferenti all'Associazione (Soci, organizzazioni territoriali ed organi) sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento.

Essi potranno comunque avanzare all'attenzione della Segreteria Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale eventuali proposte di emendamento del Regolamento, che potrà essere modificato secondo le modalità previste nello Statuto.

TITOLO I. CARTA DEGLI IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITA' E IL BENESSERE (art. 4 dello Statuto)

Art. 1. Natura.

La "Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere" costituisce evoluzione e completamento della "Carta dei Fondamenti dell'Associazione" e rappresenta l'impegno concreto delle Città dell'Olio di valorizzare la cultura dell'olio extra vergine di oliva nelle dimensioni sociale, economica, ambientale, turistica e territoriale.

Essa costituisce inoltre riferimento identitario per la costituzione e il funzionamento delle Comunità dell'Olio, quale parte integrante del modello associativo.

È obiettivo della Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere la creazione ed il consolidamento delle condizioni per uno sviluppo sostenibile dei territori delle Città dell'Olio, favorendo la collaborazione di tutti i soggetti attivamente coinvolti nelle comunità locali.

Art. 2. Finalità.

La Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere si propone, nello specifico, le seguenti finalità:

- Aumentare il livello qualitativo dell'offerta turistica e produttiva olivicola dei vari territori, associati, in un'ottica sostenibile e di salvaguardia dell'ambiente;
- incentivare lo sviluppo, su scala locale, di iniziative imprenditoriali volte a produrre beni e servizi legati alla cultura e civiltà olivicola, salvaguardando gli specifici valori espressi dalla storia e dalle identità locali;
- Semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un'immagine unitaria che sia riconoscibile quale indicazione istituzionale della qualità dell'offerta del territorio;
- Valorizzare le identità locali, le relative offerte culturale, turistica e produttiva, con particolare cura per le produzioni tipiche dell'olio extra vergine di oliva;

- Identificare e rendere riconoscibile il territorio come “luogo di identità storica e produttiva olivicola”;
- Promuovere l’educazione e la formazione sulla civiltà olivicola;
- Tutelare e valorizzare il paesaggio olivicolo come strumento di coesione, legalità, sviluppo sostenibile e benessere sociale ed economico;
- Supportare la qualità del prodotto olivicolo italiano e delle coltivazioni locali, in particolare le indicazioni “Dop” e “Igp”, quali espressioni del territorio e delle sue comunità, oltre che come strumenti di valorizzazione del prodotto;
- Sviluppare un’offerta integrata tra olio extra vergine d’oliva, cultura e turismo;
- Sviluppare metodologie operative innovative, creative e sostenibili, accoglienti e attrattive;
- Sviluppare reti di offerte tematiche, coinvolgenti tutti gli operatori locali, al fine di attivare un’economia positiva per i territori in termini di indotto generato e di occupazione;
- Sviluppare e supportare la costituzione di reti di collaborazione tra operatori del settore.

Art. 3. Principi.

La Carta degli impegni per la sostenibilità e il benessere si fonda sui seguenti principi di base:

- **Adesione all’Associazione.** L’Associazione supporta i Soci nel perseguimento dell’obiettivo primario di valorizzare le Città dell’Olio: ciò, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, il supporto agli operatori istituzionali ed economici, lo stimolo per l’organizzazione dell’accoglienza culturale, produttiva e turistica, la costruzione di una rete di supporto nazionale e internazionale.
- **Sostenibilità e paesaggio.** La sostenibilità è elemento cardine dello sviluppo del territorio, oltre che modello di tutela del patrimonio agricolo e paesaggistico, e parametro per la valutazione del livello di benessere delle popolazioni.
- **Supporto agli operatori locali.** Le Città aderenti si adoperano per organizzare attività, iniziative, disposizioni volte a supportare gli operatori locali, anche raccogliendo le loro istanze, con il supporto dell’Associazione.
- **Valorizzazione turistica.** Le Città si attivano al fine di organizzare offerte turistiche e culturali attrattive, coinvolgenti ed esperienziali.
- **Comunicazione e promozione.** Le Città si impegnano a rendere evidente e fruibile l’offerta turistica del territorio, attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili.
- **Creatività e innovazione.** Le Città si impegnano a stimolare gli operatori del settore olivicolo, affinché possano organizzare un’offerta produttiva e di accoglienza nel territorio che appaia creativa ed innovativa, e quindi differenziale rispetto alle offerte di altre aree.
- **Procedure amministrative.** Le Città dell’Olio si adoperano per la semplificazione dell’operatività delle aziende legate alla filiera dell’olio evo e alla fruizione turistica, favorendo le operazioni di adeguamento delle stesse alle normative di riferimento con limitazione di oneri per le aziende medesime.

Le Città dell’Olio riconoscono nelle Comunità dell’Olio uno strumento operativo fondamentale per la realizzazione dei principi della Carta e per la diffusione della cultura olivicola sui territori.

TITOLO II. I COORDINAMENTI REGIONALI (art. 9 dello Statuto)

Art. 4. Costituzione dei Coordinamenti regionali.

In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 9 dello Statuto, Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può costituire Coordinamenti regionali nelle Regioni che esprimano almeno 10 (dieci) Soci. Su proposta della Giunta, il Consiglio Direttivo può costituire Coordinamenti regionali anche in Regioni che esprimano un numero di Soci inferiore a 10 (dieci), a condizione che, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo stesso, la conformazione geografica ed agronomica del territorio riduca la presenza di distretti olivicoli.

Art. 4bis. Costituzione dei Coordinamenti provinciali.

Ai fini di una migliore ed efficiente organizzazione territoriale il Coordinamento regionale si articola in Coordinamenti provinciali rappresentati dal Coordinatore provinciale eletto in sede di Assemblea regionale, che farà parte di diritto del Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale e coadiuverà il Coordinatore regionale nella attività previste dal presente Regolamento.

Art. 5. Compiti e finalità dei Coordinamenti regionali.

I Coordinamenti Regionali rappresentano l'Associazione nazionale Città dell'Olio nelle regioni in cui sono costituiti, e svolgono funzioni di raccordo operativo tra i Soci regionali, la Giunta e la Direzione Generale, formulando proposte e istanze in una logica di sistema.

I Coordinamenti regionali accrescono la capacità propositiva delle Città dell'Olio sul territorio regionale, attivando relazioni istituzionali e protocolli d'intesa con le Amministrazioni regionali e/o con altri enti regionali, favorendo possibili sinergie tra le componenti della filiera olivicola regionale, in un'ottica di vantaggio per gli associati. Ogni accordo o protocollo predisposto dai Coordinamenti regionali dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta nazionale.

Art. 6. Organi dei Coordinamenti regionali.

Gli organi dei Coordinamenti regionali sono:

- a) Il Coordinatore regionale;
- b) i Coordinatori provinciali, di cui 1 con funzioni di Vicario regionale;
- c) il Comitato di Presidenza del Coordinamento;
- d) l'Assemblea regionale dei Soci;
- e) il Segretario regionale, ove nominato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Le suddette strutture costituiscono articolazioni organizzative del Coordinamento territoriale e non organi dell'Associazione ai sensi dello Statuto.

Il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali sono eletti dall'Assemblea dei Soci appartenenti ai singoli Coordinamenti regionali che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Il Coordinatore regionale ed i Coordinatori provinciali costituiscono il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale, che ha funzione di indirizzo e gestione.

Del Comitato di Presidenza di Coordinamento regionale fa parte di diritto il Consigliere nazionale eletto in sede assembleare ed il Segretario regionale, ove previsto.

Art. 7. Poteri dei Coordinatori regionali.

I Coordinatori regionali, con il supporto del Comitato di Presidenza del Coordinamento, guidano l'attività dei Coordinamenti, ed hanno la facoltà di delegare i Coordinatori provinciali al compimento di specifici atti. Provvedono alla convocazione delle riunioni del Comitato di Presidenza e dell'Assemblea di Coordinamento, e sovrintendono alla Segreteria tecnica di Coordinamento regionale.

I Coordinatori regionali sono membri di diritto del Consiglio Direttivo nazionale, come stabilito dall'art. 17 dello Statuto: qualora risultino impossibilitati a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo, non possono delegare ad altri la partecipazione.

Entro il mese di marzo di ogni anno, i Coordinatori regionali predispongono – in collaborazione con il Segretario regionale – la relazione sulle attività svolte e le proposte programmatiche per l'anno in corso, trasmettendola alla Direzione Generale per il coordinamento con la programmazione nazionale.

Art. 8. Segreteria tecnica dei Coordinamenti regionali – Segretario regionale

Presso il Socio di cui è espressione il Coordinatore regionale è istituita una segreteria tecnica, costituita da personale dipendente dell'Ente Socio, con funzioni di assistenza e supporto all'attività del Coordinatore e del Comitato di Presidenza di Coordinamento. Alla segreteria sovrintende il Coordinatore regionale.

Il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale, su proposta del Coordinatore regionale e sentito il parere tecnico del Direttore Generale, può inoltre nominare un Segretario regionale con i compiti di assistere i Soci regionali nelle attività e nelle iniziative di interesse regionale e nazionale, promuovere lo studio dei problemi di interesse degli associati, incoraggiare le relazioni istituzionali degli Organi del Coordinamento con le istituzioni regionali di riferimento.

Il Segretario regionale partecipa di diritto al Comitato di Presidenza del Coordinamento e risponde funzionalmente al Coordinatore regionale e gerarchicamente alla Direzione Generale dell'Associazione. Eventuali spese correlate all'incarico sono preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale.

Art. 9. Il Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale.

Il Comitato di presidenza si riunisce ad iniziativa del Coordinatore regionale convocando i Coordinatori provinciali a mezzo email con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data della seduta. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza una volta accertata, da parte del Coordinatore regionale, l'identità dei presenti. Il verbale della riunione deve essere inviato al Direttore Generale presso la Segreteria nazionale.

Art. 10. L'Assemblea del Coordinamento regionale.

L'Assemblea del Coordinamento regionale viene convocata dal Coordinatore o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Coordinatore vicario mediante email, da inviare a tutti i Soci effettivi aventi diritto al voto con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data della seduta. Nello stesso termine la convocazione deve essere trasmessa al Direttore Generale dell'Associazione, che partecipa di diritto all'Assemblea dei Coordinamenti regionali.

In caso di urgenza i termini di convocazione dell'Assemblea possono essere ridotti a tre giorni.

L'Assemblea del Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno.

Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto soltanto i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di norma le votazioni sono palesi e prevale, in caso di parità, il voto del Coordinatore regionale.

Nelle votazioni segrete è comunque necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. Il Coordinatore regionale stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, se a scrutinio segreto o a scrutinio palese, salvo che 2/5 (due quinti) degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello indicato dal Coordinatore, nel qual caso l'Assemblea di Coordinamento delibererà circa il sistema di votazione. Per ogni riunione deve essere nominato un Segretario verbalizzante scelto tra i Soci presenti. Il Verbale deve essere inviato al Direttore Generale dell'Associazione nazionale.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità videoconferenza una volta accertata, da parte del Coordinatore regionale, l'identità dei presenti.

Art. 11. Decadenza dei Coordinatori regionali e dei Coordinatori provinciali.

I Coordinatori regionali e i relativi Comitati di Presidenza rimangono in carica sino al sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nazionale, rimanendo tuttavia in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I Coordinatori regionali ed i Coordinatori provinciali decadono comunque dalla carica sia nel caso in cui venga meno il rapporto che li lega all'Ente dal quale sono stati designati in seno all'Associazione, sia quando l'Ente di cui sono espressione cessa di aderire all'Associazione.

Nel caso di decadenza del Coordinatore regionale, il Presidente dell'Associazione provvede a convocare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia della decadenza del Coordinatore, l'Assemblea del Coordinamento per l'elezione del nuovo Coordinatore. Nel caso di decadenza dei Coordinatori provinciali, il Coordinatore

regionale in carica provvede a convocare, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della decadenza del Coordinatore provinciale, l'Assemblea del Coordinamento per l'elezione del nuovo Coordinatore provinciale.

Art. 12. Commissariamento.

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, qualora la Giunta accerti, nei confronti di un Coordinamento Regionale, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne la conduzione e proporre al Consiglio nazionale il commissariamento nominando un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

TITOLO III. RISORSE ECONOMICHE ATTRIBUITE AI COORDINAMENTI REGIONALI (art. 22)

Art. 13. Risorse economiche annuali.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, la Giunta determina annualmente, nell'ambito del bilancio e della programmazione approvati dal Consiglio Direttivo, la misura delle risorse economiche da destinare ai Coordinamenti regionali per lo svolgimento delle relative attività.

Il Comitato di Presidenza di Coordinamento in raccordo con il Direttore Generale definisce la destinazione delle suddette risorse a disposizione che saranno ratificate ed approvate in sede di Giunta nazionale.

Art. 14. Modalità di erogazione delle risorse.

Le risorse destinate ai Coordinamenti regionali sono erogate direttamente dall'Associazione, nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili in vigore.

Eventuali fatture o documenti giustificativi di spesa devono essere intestati all'Associazione nazionale Città dell'Olio e preventivamente autorizzati dalla Direzione Generale.

La Direzione Generale cura la gestione contabile dei fondi attribuiti a ciascun Coordinamento regionale e verifica la corretta imputazione delle spese nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla Giunta.

Art. 15. Tempi di utilizzo.

Le risorse di cui al presente Titolo sono stanziare con cadenza annuale e devono essere utilizzate nell'anno di competenza.

Eventuali somme impegnate e non liquidate entro l'esercizio possono essere riportate all'anno successivo previo nulla osta della Direzione Generale e approvazione della Giunta.

TITOLO IV. ATTIVITA' ELETTORALE (art. 13)

Art. 16. Presentazione delle candidature.

Nei casi in cui l'Assemblea viene convocata per eleggere organi dell'Associazione, ciascun Socio può presentare la candidatura propria o di altri nelle forme previste dagli articoli seguenti.

La presentazione delle candidature alle cariche associative avviene entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, mediante deposito presso la Segreteria nazionale anche in forma digitale secondo le modalità comunicate dall'Associazione.

Il Presidente, avvalendosi del Direttore Generale, verifica la regolarità delle candidature sulla base dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Nei casi di assemblea elettiva con intervento del Notaio, la verifica formale è compiuta da quest'ultimo.

Le candidature validate sono pubblicate dalla Segreteria nazionale almeno due giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nessuna candidatura sia stata presentata nel termine di cui al precedente comma terzo, l'Assemblea procede comunque all'elezione degli organi tra i Soci presenti.

Art. 17. Candidature alla Presidenza.

Le candidature al ruolo di Presidente dell'Associazione devono essere presentate attraverso specifico modulo predisposto dalla Segreteria nazionale, e devono essere sostenute da almeno trenta Soci di cinque Regioni diverse. La sottoscrizione può avvenire anche in forma digitale secondo le modalità definite dall'Associazione.

Art. 18. Candidature al Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sono membri del Consiglio Direttivo i rappresentanti di ciascuna Regione, eletti dall'Assemblea.

Le candidature dei rappresentanti di Regione devono essere presentate attraverso specifico modulo predisposto dalla Segreteria nazionale, all'esito dell'indicazione fornita dall'Assemblea del Coordinamento regionale regolarmente convocata entro i 10 gg. antecedenti la data di presentazione delle candidature. Il modulo deve essere sottoscritto dal Comitato di Presidenza del Coordinamento regionale e, ove questo non fosse presente, dal Consigliere nazionale uscente. La sottoscrizione può avvenire anche in forma digitale secondo le modalità definite dall'Associazione.

Art. 19. Candidature al ruolo di Revisore unico.

Le candidature sono presentate all'Assemblea, per l'approvazione, ad iniziativa del Presidente o di almeno dieci Soci. Esse sono corredate dal curriculum vitae del candidato e dall'autocertificazione dello stesso attestante la propria iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili. La candidatura può avvenire anche in forma digitale secondo le modalità definite dall'Associazione.

Art. 20. Candidature per il Collegio dei Probiviri.

Le candidature sono presentate all'Assemblea, per l'approvazione, ad iniziativa del Presidente o di almeno dieci Soci. Esse sono corredate dal curriculum vitae del candidato. Le candidature possono avvenire anche in forma digitale secondo le modalità definite dall'Associazione.

Art. 21. Operazioni di voto.

Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella convocazione.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, secondo le modalità previste nella scheda elettorale. Alla verbalizzazione delle operazioni provvede il Direttore Generale, Segretario verbalizzante dell'Assemblea, ovvero il Notaio, incaricato della funzione di Commissario Elettorale.

Art. 22. Scrutinio.

Allo scrutinio si procede subito dopo la dichiarazione di conclusione delle votazioni da parte del Presidente dell'Assemblea. Le operazioni saranno presiedute dal Segretario verbalizzante ovvero, ove previsto, dal Notaio. Lo scrutinio può avvenire anche mediante piattaforma elettronica certificata, sotto la supervisione del Direttore Generale o del Notaio.

Art. 23. Proclamazione degli eletti.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio tra gli stessi.

Gli eletti sono proclamati dal Presidente dell'Assemblea, ed il relativo elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, www.cittadellolio.it.

TITOLO V. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA (art. 14)

Art. 24. Modalità alternativa di svolgimento dell'Assemblea.

In alternativa rispetto alle modalità ordinarie, previste dall'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza, tele collegamento e, comunque, secondo modalità tali da permettere ai Soci la partecipazione alla seduta mediante collegamento da remoto, e quindi in mancanza della loro simultanea presenza nello stesso luogo.

In omaggio ai principi di pluralismo cui l'Associazione si ispira, in via preferenziale deve privilegiarsi lo svolgimento dell'Assemblea nelle forme tradizionali, ovvero con la presenza dei Soci in uno stesso luogo. Tuttavia, ove le circostanze concrete lo rendano opportuno, l'assemblea può svolgersi anche in videoconferenza.

Gli effetti dell'assemblea sono i medesimi, e le delibere approvate hanno la medesima efficacia, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 25. Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea da svolgersi in modalità telematica è effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e contiene:

- la data e l'ora dell'adunanza;
- l'ordine del giorno;
- l'indicazione della piattaforma o del sistema di collegamento utilizzato.

La Segreteria nazionale trasmette ai Soci le istruzioni tecniche per il collegamento e, ove necessario, le credenziali personali di accesso.

Ai fini della partecipazione e dell'esercizio del diritto di voto, i Soci devono comunicare alla Segreteria nazionale la propria intenzione di partecipare, anche per il tramite di un delegato, entro un termine non inferiore a cinque giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

La verifica del diritto di partecipazione e di voto è effettuata dalla Segreteria nazionale sulla base delle comunicazioni pervenute entro tale termine e della regolarità della posizione associativa del Socio.

Art. 26. Svolgimento della seduta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale dichiara aperta la seduta previa verifica della regolarità della convocazione, del numero legale e della validità dell'Assemblea.

Il Presidente prende atto dell'elenco dei Soci aventi diritto alla partecipazione e al voto predisposto dalla Segreteria nazionale sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 25 e della regolarità della posizione associativa.

L'identità dei partecipanti collegati è accertata mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma utilizzata e secondo le modalità comunicate all'inizio dei lavori.

Gli interventi e le votazioni si svolgono, di norma, in modalità sincrona mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica adottata.

Qualora, per comprovate ragioni tecniche, non sia possibile garantire la piena sincronicità, il Presidente può autorizzare modalità di partecipazione e di espressione del voto funzionalmente equivalenti, purché siano comunque assicurate l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle operazioni e l'effettivo esercizio del diritto di voto.

In caso di temporanea interruzione del collegamento, il Presidente può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di partecipazione. L'Assemblea può proseguire qualora sia comunque garantito il numero legale e la possibilità di esercizio del diritto di voto.

Dello svolgimento della seduta è redatto verbale a cura del Direttore Generale, che ne dà atto anche in merito alle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.

Art. 27. Espressione del voto.

Il voto è espresso, di norma, in modalità sincrona mediante gli strumenti di votazione messi a disposizione dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Il sistema adottato deve garantire, ove previsto, la segretezza del voto, nonché la tracciabilità e la corretta contabilizzazione delle espressioni di voto ai fini della verbalizzazione.

Qualora, per comprovate ragioni tecniche, uno o più Soci non siano in grado di esprimere il voto mediante la piattaforma, il Presidente può autorizzare modalità alternative di espressione del voto, funzionalmente equivalenti, purché siano garantite l'identificazione del votante, la riconducibilità del voto al Socio avente diritto e la sua registrazione agli atti dell'Assemblea.

Il Socio che partecipa all'Assemblea anche in qualità di delegato esprime, con le medesime modalità, il voto proprio e quelli conferiti per delega, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Il Direttore Generale cura la raccolta, la verifica e la contabilizzazione dei voti espressi, dandone atto nel verbale dell'Assemblea.

Art. 28. Modalità di voto per l'Assemblea elettiva.

Nelle Assemblee convocate per l'elezione degli organi dell'Associazione, il voto è espresso, di norma, in modalità sincrona mediante piattaforma telematica certificata individuata dall'Associazione, che garantisca l'identificazione dei votanti, la segretezza del voto e la tracciabilità delle operazioni.

Ciascun Socio avente diritto accede al sistema di voto mediante credenziali personali fornite dalla Segreteria nazionale, secondo le modalità comunicate nella convocazione.

Qualora, per comprovate ragioni tecniche, uno o più Soci non siano in grado di esprimere il voto mediante la piattaforma telematica, il Presidente può autorizzare modalità alternative di voto, funzionalmente equivalenti, purché siano garantite l'identificazione del votante, la segretezza del voto, la riconducibilità dell'espressione di voto al Socio avente diritto e la sua registrazione agli atti dell'Assemblea.

Il Direttore Generale, in qualità di Commissario Elettorale, cura la regolarità delle operazioni di voto, la raccolta e la contabilizzazione dei voti espressi e ne dà atto nel verbale dell'Assemblea.

Eventuali disfunzioni tecniche non imputabili all'Associazione non pregiudicano la validità delle operazioni elettorali, purché sia comunque garantito l'esercizio effettivo del diritto di voto.

Art. 29. Scrutinio.

Lo scrutinio dei voti espressi nel corso dell'Assemblea è effettuato al termine di ciascuna votazione, sotto la direzione del Presidente.

Nelle Assemblee svolte in modalità telematica, lo scrutinio avviene, di norma, mediante le funzionalità della piattaforma utilizzata, che garantiscano la tracciabilità e la corretta contabilizzazione dei voti espressi.

Qualora, per comprovate ragioni tecniche, siano state autorizzate modalità alternative di espressione del voto ai sensi degli artt. 26, 27 e 28, lo scrutinio tiene conto anche di tali voti, secondo modalità idonee a garantirne la riconducibilità, la validità e la corretta imputazione.

Il Direttore Generale assiste alle operazioni di scrutinio, cura la raccolta dei dati relativi alle votazioni e ne dà atto nel verbale dell'Assemblea.

Nelle Assemblee elettive, lo scrutinio è effettuato sotto la supervisione del Direttore Generale, in qualità di Commissario Elettorale, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 30. Verbale della seduta.

Dello svolgimento dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Direttore Generale, in qualità di Segretario della seduta.

Il verbale indica almeno:

- la data e l'ora dell'adunanza;
- le modalità di svolgimento dell'Assemblea;
- l'elenco dei Soci partecipanti e di quelli rappresentati per delega, sulla base dell'elenco predisposto

ai sensi dell'art. 25;

- la verifica del numero legale;
- l'ordine del giorno;
- una sintesi degli interventi;
- l'esito delle votazioni e dello scrutinio, con indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

Nel caso di Assemblea svolta in modalità telematica, il verbale dà atto delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29, nonché delle eventuali modalità alternative di partecipazione, di voto o di scrutinio autorizzate per comprovate ragioni tecniche.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale ed è conservato agli atti dell'Associazione.

TITOLO VI. FUNZIONI E COMPITI DEL TESORIERE (art. 25)

Art. 31. – Deleghe.

Il Tesoriere esercita funzioni di coordinamento e monitoraggio politico-amministrativo sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione, ferme restando le competenze del Revisore dei conti, e in particolare:

- a) verifica l'andamento trimestrale del bilancio, di concerto con il Direttore Generale;
- b) coadiuva la Giunta nella stesura del Bilancio consuntivo di esercizio, da presentare all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno (art. 16), e propone al Consiglio la relazione illustrativa per la definitiva approvazione entro il 30 maggio di ogni anno;
- c) sovrintende alla proposta di Bilancio preventivo, secondo le normative nazionali vigenti e statutarie, che dovrà essere predisposta dalla Giunta nazionale e successivamente approvata Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno;
- d) controlla il numero dei Soci e la situazione del pagamento delle quote associative annuali, proponendo alla Giunta eventuali azioni specifiche in caso di morosità.

Per svolgere le proprie funzioni il Tesoriere si relaziona con il Direttore Generale, con possibilità di delegarlo su specifiche attività, avvalendosi anche del personale dell'ufficio contabilità della sede nazionale e dei consulenti incaricati dall'Associazione.

Le funzioni di indirizzo e monitoraggio attribuite al Tesoriere e agli organi associativi non incidono né si sovrappongono alle funzioni di controllo contabile, amministrativo e finanziario attribuite al Revisore dei conti dallo Statuto.

TITOLO VII. FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE (art. 30)

Art. 32. Deleghe.

Nell'ambito dell'attività istituzionale, ed indipendentemente dalle funzioni di cui all'art. 30 dello Statuto, il Presidente, la Giunta ed il Consiglio nazionale possono delegare il Direttore Generale a rappresentare l'Associazione in convegni, riunioni ed incontri a livello regionale, nazionale e internazionale.

Art. 33. Funzioni rispetto al personale dipendente.

Il Direttore Generale definisce e autorizza i piani ferie ed i permessi ai dipendenti; controlla, definisce e coordina le attività svolte dai singoli dipendenti e dai collaboratori; autorizza il pagamento degli stipendi; propone alla Giunta eventuali assunzioni; verifica la tenuta e l'aggiornamento del Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); e, più in generale, cura ogni adempimento pratico connesso alla gestione del personale.

Art. 34. Funzioni rispetto alla struttura.

Il Direttore Generale attua le delibere e le decisioni degli Organi sociali, coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento dei ruoli loro assegnati, visiona la posta in arrivo e in uscita per il protocollo, sviluppa e propone agli Organi il programma dell'attività annuale, partecipa in qualità di Segretario verbalizzante a tutte le riunioni collegiali previste, valuta e/o autorizza le attività proposte dai Coordinamenti regionali, supporta i soci per le diverse necessità di sviluppo di iniziative territoriali, redige periodicamente, in occasione delle riunioni di Giunta, un rapporto delle attività realizzate.

Art. 35. Funzioni amministrative.

Il Direttore Generale, con supporto del Responsabile amministrativo, provvede: ad autorizzare i pagamenti delle spese e dei rimborsi, secondo le modalità definite dalla Giunta; ad esprimere il parere di congruità tra il programma delle attività ed il bilancio preventivo, secondo le normative nazionali vigenti e statutarie; ad individuare i fornitori e ad autorizzare i servizi nell'ambito delle attività deliberate dagli Organi sociali; a verificare l'andamento trimestrale del bilancio, di concerto con il Vice Presidente Tesoriere, relazionandone la Giunta; ad autorizzare i pagamenti delle risorse destinate alle attività dei Coordinamenti regionali.

TITOLO VIII. ALBO E CONSULTA AMBASCIATORI (art. 19ter)

Art. 36. Consulta degli Ambasciatori e Albo degli Ambasciatori.

Il funzionamento della Consulta degli Ambasciatori e la tenuta dell'Albo degli Ambasciatori, istituiti ai sensi dell'art. 19-ter dello Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.